

Allegato "B" al n.18982/7841 Repertorio

T I T O L O I°

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

Art. 1 - E' costituita, con sede in Bergamo una libera associazione avente personalità giuridica denominata

**"Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano -
C.A.I. - Antonio Locatelli"**

con denominazione abbreviata

"CAI Sezione di Bergamo".

L'Associazione, con iniziative di interesse locale e generale, svolge la sua attività principale nel territorio della Provincia di Bergamo ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia; essa non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale e ha durata illimitata.

Rapporti

Art. 2 - L'Associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI) e pertanto, aderendo alle modalità di attuazione degli scopi stabiliti dal CAI, uniforma il proprio Statuto ed il proprio Regolamento sezionale allo Statuto ed al Regolamento Generale del CAI; inoltre opera in armonia con gli stessi e con le delibere dell'Assemblea dei Delegati. Gli iscritti all'Associazione sono di diritto Soci del CAI.

SCOPI, FUNZIONI E SEDE SOCIALE

Scopi

Art. 3 - L'Associazione ha per scopo, anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni aventi analoghe finalità, di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane ed in particolare di quelle lombarde, e la difesa del loro ambiente naturale nonchè il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale di cui alle leggi sul volontariato.

Funzioni

Art. 4 - L'Associazione, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri Soci, si propone di:

a) incoraggiare studi, ricerche, esplorazioni in ogni campo, tanto scientifico che pratico, e pubblicare monografie alpinistiche e sciistiche, guide itinerarie, manuali, notiziari informativi;

b) facilitare le ascensioni e le escursioni alpine realizzando e mantenendo in efficienza rifugi, bivacchi, sentieri ed altre opere alpine anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;

- c) organizzare iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) organizzare e gestire corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) provvedere alla formazione di istruttori ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
- f) provvedere alla sede sociale, alla biblioteca ed all'archivio cartografico, fotografico e cinematografico;
- g) promuovere attività culturali quali conferenze, dibattiti, proiezioni e mostre;
- h) promuovere iniziative tese alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio naturale, culturale ed artistico della montagna;
- i) organizzare, anche in eventuale collaborazione con le Sezioni consorelle, idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonchè a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
- l) rendersi disponibile a collaborare, nei limiti della propria competenza ed organizzazione tecnica, ad iniziative di protezione civile;
- m) pubblicare il periodico sezionale l'Annuario dei quali è proprietaria;
- n) partecipare ed aderire, se opportuno, ad Associazioni con scopi similari affini od utili ai propri;
- o) promuovere ogni altra attività che a giudizio del consiglio Direttivo corrisponda alle finalità del CAI, oltre ad eventuali opere ai fini sociali, filantropiche, di solidarietà e di valorizzazione a favore delle popolazioni montane sotto forma di volontariato.

Sede sociale

Art. 5 - Il regolamento sezionale fissa i criteri di utilizzo della sede sociale.

Organizzazione e cariche sociali

Art. 6 - Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci,
- b) Il Consiglio Direttivo,
- c) Il Presidente,

- d) Il Comitato di Presidenza,
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito e Possono essere conferite a Soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti.

La gratuità delle cariche sociali esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonchè per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Identico principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

Possono inoltre essere costituite Sottosezioni, Commissioni Tecniche, Gruppi di Soci.

T I T O L O II°

SOCI

Art. 7 - I Soci dell'Associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari (vitalizi o annuali), famigliari e giovani secondo quanto stabilito dallo Statuto del CAI, con disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione dei soci con le modalità previste nel Regolamento sezionale.

Contro la mancata ammissione, il richiedente, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego, può fare ricorso all'assemblea dei soci, che decide in via definitiva, nella prima seduta.

L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale, corrente alla data della iscrizione. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto anche per l'anno successivo. La quota di ammissione e la quota associativa annuale, sono fissate, anno per anno, dalla Assemblea dei Soci.

Diritti del socio

Art. 9 - I diritti del Socio sono quelli stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, per il perseguimento degli scopi di solidarietà sociale così come indicati nell'art.3.

I soci delle Sottosezioni hanno gli stessi diritti e doveri degli altri soci.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Obblighi dei Soci

Art. 10 - Il Socio s'impegna, con l'ammissione ad osservare lo Statuto ed il Regolamento Sezionali nonché lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I., dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

All'atto dell'ammissione il Socio è tenuto a versare all'Associazione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quelli Sezionali;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lettera b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

Trasferimento e cessazione della qualità di socio

Art. 11 - La richiesta di trasferimento di un socio da una sezione all'altra deve essere comunicata immediatamente dalla sezione di provenienza alla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

La qualità di Socio cessa: per morte, per dimissioni, per morosità, per radiazione come disciplinata dal successivo articolo, o per scioglimento dell'Associazione.

Le dimissioni dovranno essere presentate per iscritto al consiglio direttivo della sezione e saranno irrevocabili, con effetto immediato e con esclusione del diritto alla restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Regole di comportamento e sanzioni disciplinari

Art. 12 - Il socio deve comportarsi secondo i principi informativi dell'Associazione e secondo le regole della corretta ed educata convivenza.

Non sono ammesse iniziative di Soci in nome del CAI se non quelle autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

In caso di violazione delle regole sopra indicate il socio può

essere ammonito o sospeso dal Consiglio Direttivo per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, anche radiato.

Contro i provvedimenti disciplinari l'associato può ricorrere a norma del Regolamento Generale del CAI.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Costituzione e validità

Art. 13 - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Associazione; essa rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea. I minori di età non hanno diritto di voto. All'Assemblea annuale ordinaria, convocata per l'approvazione dell'attività dell'anno trascorso, possono partecipare anche i Soci in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno precedente senza diritto di partecipare all'elezione delle cariche sociali. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta; ciascun delegato non potrà rappresentare più di tre Soci. I componenti del consiglio direttivo sezionale non possono rappresentare altri soci per delega.

L'ammissione all'Assemblea è subordinata all'esibizione della tessera del CAI sezione di Bergamo in regola con i versamenti delle quote sociali. La verifica del diritto di partecipare all'Assemblea spetta alla Commissione di Verifica Poteri nominata dal Consiglio Direttivo. In prima convocazione le Assemblee sono valide se vi è la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, salvo diversa disposizione contenuta nell'art.17 del presente Statuto.

Convocazione

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea, in via ordinaria per l'approvazione dei rendiconti, delle relazioni e per dar corso all'elezione delle cariche sociali, almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo, nonchè tutte le volte che lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto. L'assemblea è altresì convocata, in caso di inadempienza del Consiglio Direttivo, su iniziativa di due Revisori dei Conti.

Compiti dell'Assemblea dei Soci

Art. 15 - L'Assemblea dei Soci:

a) approva la relazione morale e finanziaria del Consiglio

Direttivo;

b) approva i rendiconti annuali;

c) delibera su ogni altra questione che venga proposta dal Consiglio Direttivo o da una mozione scritta e firmata da almeno duecento Soci depositata presso la sede sociale almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.

Non può partecipare alle delibere chi nelle stesse ha un interesse economico;

d) delibera sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;

e) delibera lo scioglimento dell'Associazione e le eventuali modifiche del presente Statuto;

f) determina annualmente per le diverse categorie dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota di ammissione e la quota associativa annuale, a valere per l'anno successivo, per la parte eccedente la misura minima fissata dalla Assemblea dei Delegati;

g) delibera sui contributi straordinari da porre a carico dei Soci, con vincolo di destinazione per finalità istituzionali.

Art. 16 - L'Assemblea nomina il proprio Presidente, il Segretario e, per la votazioni sui singoli punti all'ordine del giorno, tre scrutatori fra i soci non ricoprenti cariche sociali. Il Segretario cura la redazione del verbale della seduta. Il verbale dell'Assemblea verrà esposto, per un periodo di quindici giorni a partire dal trentesimo giorno successivo all'Assemblea stessa, nella sede sociale e in quelle delle Sottosezioni a cura dei rispettivi Presidenti.

Art. 17 - Le delibere delle Assemblee ordinarie sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Per l'alienazione e la costituzione di diritti reali sugli immobili, le delibere dovranno ottenere la maggioranza dei due terzi dei voti dei Soci presenti di persona o per delega. Le delibere delle Assemblee straordinarie sono prese con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti mentre lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato da almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. Le delibere relative alla alienazione d'immobili e/o costituzione di diritti reali e le modifiche del presente Statuto, acquistano efficacia solo dopo la ratifica del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del CAI a norma dello Statuto nazionale.

Art. 18 - Durante l'Assemblea annuale ordinaria avranno inizio le votazioni per l'elezione dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti, dei rappresentanti all'Assemblea dei Delegati ed al Convegno delle Sezioni lombarde. Il voto sarà espresso liberamente mediante votazione con scheda segreta.

E' escluso il voto per acclamazione.

Potranno votare ed essere votati esclusivamente i soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso.

L'Assemblea nomina i componenti del seggio elettorale, composto da due scrutatori ed un Presidente i quali rimangono in carica sino ad avvenuto spoglio con la proclamazione degli eletti e redigono il verbale delle operazioni svolte. I risultati delle votazioni dovranno essere esposti nella sede sociale e nella sede delle Sottosezioni a cura dei rispettivi Presidenti entro 15 giorni della data dell'Assemblea. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità d'iscrizione al Club Alpino Italiano. Non possono ricoprire cariche sociali i dipendenti dell'Associazione e coloro che hanno rapporti economici continuativi con l'Associazione stessa.

T I T O L O I V °

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e si compone di 19 componenti eletti dai Soci con le modalità fissate nel precedente art.18; essi durano in carica tre anni. Il mandato può essere rinnovato una prima volta e potrà essere ulteriormente rinnovato dopo almeno un anno di interruzione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per un triennio, indipendentemente dalla durata del suo mandato di Consigliere.

Il mandato di presidente può essere rinnovato una prima volta e potrà essere ulteriormente rinnovato dopo almeno un anno di interruzione.

Nel caso in cui il presidente abbia esaurito il proprio periodo triennale di consigliere, il consiglio direttivo si intende composto da 18 consiglieri eletti dai soci con le modalità fissate nel precedente art.18 e dal presidente.

Il Consiglio elegge annualmente, tra i sui componenti: tre vice Presidenti, di cui uno proposto dal Presidente, il Tesoriere, il Segretario ed eventualmente un vice Segretario. In caso di dimissioni di un Consigliere, per qualunque causa, il Consiglio Direttivo procederà cooptando il sostituto, identificato nel primo dei soci risultante dalla lista dei non eletti. Il Consigliere così nominato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore.

In caso di dimissioni o di recesso dalle maggioranze dei membri del Consiglio direttivo, l'intero organo è dimissionario ed i suoi componenti rimasti in carica o, in

difetto, i Revisori dei conti, hanno l'obbligo di convocare entro 30 giorni dal verificarsi di tale eventualità l'Assemblea straordinaria dei soci per procedere alle nuove nomine.

Compiti del consiglio direttivo

Art. 20 - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente statuto o nello statuto e nel Regolamento Generale del CAI.

Sono compiti specifici del Consiglio Direttivo:

- a) stabilire il programma di attività dell'Associazione e dare corso alla sua attuazione;
- b) convocare l'Assemblea dei Soci fissando i termini per le votazioni delle cariche sociali;
- c) redigere il rendiconto annuale, il bilancio preventivo e formulare la relazione morale;
- d) proporre all'Assemblea la quota associativa annuale e la quota di ammissione nonchè controllare la regolarità dei versamenti delle quote associative;
- e) deliberare eventuali variazioni al bilancio preventivo;
- f) gestire le attività patrimoniali e finanziarie dell'Associazione;
- g) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- h) ratificare i provvedimenti adottati in caso di necessità e urgenza, dal Comitato di Presidenza o dal Presidente;
- i) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
- l) assumere provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- m) conferire incarichi professionali;
- n) istituire o sciogliere Commissioni tecniche, Gruppi di Soci od incaricare Soci per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- o) approvare e/o modificare il Regolamento Sezionale nonchè tutti i regolamenti redatti per lo svolgimento di ogni attività sociale;
- p) sciogliere Commissioni e Gruppi di Soci con effetto anche immediatamente esecutivo nel caso di violazione delle norme statutarie o dei propri regolamenti;
- q) deliberare la costituzione o lo scioglimento di Sottosezioni;
- r) approvare i regolamenti delle Sottosezioni;
- s) approvare e coordinare il programma annuale delle attività delle Commissioni, dei Gruppi di Soci e delle Sottosezioni;

- t) autorizzare le Sottosezioni, i Gruppi di Soci e le Commissioni a reperire fonti di finanziamento diverse da quelle assegnate dall'Associazione;
- u) concedere il Patrocinio o la partecipazione dell'Associazione ad attività promossa da Enti od Associazioni esterne;
- v) segnalare al CAI Centrale e Regionale, ove richiesti, i nominativi di propri Soci disponibili allo svolgimento di incarichi in sede nazionale e regionale;
- w) proclamare i Soci venticinquennali, cinquantennali e sessantennali;
- z) stabilire i termini di apertura del seggio elettorale, nominare la Commissione Verifica Poteri all'Assemblea e la Commissione per la raccolta della adesione dei Soci disponibili ad assumere incarichi sociali.

Convocazioni

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, presso la sede sociale, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno facoltà di partecipare con potere consultivo gli ex Presidenti, i Soci componenti del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del CAI e del Comitato Regionale delle Sezioni CAI. Alle riunioni del Consiglio Direttivo e/o del Comitato di Presidenza possono partecipare Soci e non Soci su invito dello stesso Consiglio e/o del Comitato di Presidenza.

Art. 22 - Le deliberazioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. Degli argomenti trattati e delle deliberazioni adottate viene redatto verbale a cura del Segretario od eventualmente da un verbalizzatore anche non Consigliere.

Art. 23 - Il Consigliere che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non sia intervenuto alle riunioni decade dalla carica. Al Consigliere cessato dalla carica per qualsiasi motivo nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti nella Assemblea immediatamente precedente, il quale rimane in carica sino al compimento del triennio del Consigliere cessato e può essere rieletto per il successivo triennio.

T I T O L O V°

PRESIDENZA E COMITATO DI PRESIDENZA

Presidenza

Art. 24 - Il Presidente ha la rappresentanza legale

dell'Associazione; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza. Il Presidente firma con il Tesoriere i bilanci ed i diversi titoli di pagamento; dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo coadiuvato dal Segretario e dai componenti del Comitato di Presidenza.

Comitato di presidenza

Art. 25 - Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Tesoriere, dal Segretario ed eventualmente dal vice Segretario. Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente per predisporre l'ordine del giorno da porre all'attenzione del Consiglio Direttivo, nonché per deliberare su questioni urgenti.

Le riunioni sono valide se partecipa la maggioranza dei componenti il Comitato stesso. Sulle decisioni d'urgenza il Comitato di Presidenza delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le decisioni d'urgenza assunte dal Comitato di Presidenza, devono essere sottoposte, per la ratifica, al Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva. I Vice Presidenti, anche in via disgiuntiva, assistono il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituiscono, in ordine di anzianità di iscrizione al CAI, in caso di suo impedimento; inoltre attuano gli incarichi loro conferiti. Il Segretario redige o verifica i verbali delle riunioni del Consiglio e del Comitato di Presidenza ed attua, con il Presidente, le delibere dello stesso; inoltre sovrintende alla segreteria dell'associazione. Il Tesoriere ha la responsabilità dei fondi della associazione, ne cura l'amministrazione e sovrintende ai servizi contabili ed amministrativi dell'Associazione.

T I T O L O VI°

COLLEGIO DEI REVISORI

Composizione e compiti

Art. 26 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da almeno tre componenti eletti dall'Assemblea ed iscritti nell'Albo dei Revisori contabili; essi durano in carica tre anni. Il mandato può essere rinnovato una prima volta e può essere ulteriormente rinnovato dopo almeno un anno di interruzione.

Il Collegio elegge il proprio Presidente, esercita il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale della Sezione e ne riferisce al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea dei Soci con propria relazione scritta. I membri del Collegio assistono alle riunioni del Consiglio, con facoltà di fare inserire a verbale le proprie osservazioni, ma non hanno

diritto di voto.

T I T O L O VII°

PATRIMONIO-ENTRATE-ESERCIZIO SOCIALE-SCIoglimento

Patrimonio sociale

Art. 27 - Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni mobili di proprietà dell'Associazione;
- b) beni immobili di proprietà dell'Associazione, come da apposito allegato al regolamento sezionale, che ne costituisce parte integrante;
- c) eventuali fondi di riserva formati con eccedenze di bilancio;
- d) qualsiasi altro bene oggetto di donazione, elargizione, lascito, eredità a favore della Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

E' vietata la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di beni patrimoniali in genere.

Il patrimonio sociale potrà essere accresciuto con donazioni, lasciti e contributi che perverranno con tale specifica destinazione, nonché da ogni altra entrata che il Consiglio Direttivo delibererà di destinare a tale fine.

Le rendite del patrimonio ed ogni entrata non destinata al suo incremento, comprese le quote associative, i contributi pubblici e privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Entrate sociali

Art. 28 - Le entrate dell'Associazione sono determinate da:

- a) quote di ammissione dei nuovi Soci;
- b) le quote associative annuali di spettanza della Sezione;
- c) i proventi derivanti dall'attività dell'Associazione;
- d) le sovvenzioni di Enti pubblici e privati e persone fisiche.

Art. 29 - Al fine di integrare i mezzi finanziari per svolgere le attività istituzionali, l'Associazione, in via accessoria e strumentale, può:

- a) procedere alla vendita di articoli (ad esempio libri, riviste, guide, carte, distintivi, ecc.) di carattere alpinistico, escursionistico, sci-alpinistico, sci-escursionistico, naturalistico e speleologico;
- b) gestire o dare in gestione i propri rifugi e comunque il proprio patrimonio immobiliare;
- c) svolgere ogni altra attività che realizzi le finalità di cui all'art. 3.

Esercizio sociale

Art. 30 - L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Servizio di tesoreria

Art. 31 - I valori mobiliari dell'Associazione sono depositati presso uno o più Istituti di Credito. Ogni operazione bancaria deve essere eseguita con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere o di uno di questi e di un Vice Presidente all'uopo delegato dal Consiglio Direttivo.

Scioglimento

Art. 32 - In caso di scioglimento dell'associazione, i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

La liquidazione sarà effettuata sotto il controllo e con la supervisione del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti del C.A.I. le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, saranno assunte in consegna ed amministrare per non più di tre anni dal Collegio dei Revisori Sezionali e dopo tale periodo saranno devolute ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato, secondo quanto previsto dalle norme statutarie e regolamentari del C.A.I. e dalla normativa vigente.

T I T O L O VIII°

ORDINAMENTO DI ALCUNE STRUTTURE

Commissioni Tecniche

Art. 33 - Le Commissioni vengono istituite o sciolte secondo quanto previsto dagli artt. 6-20 lettere N - P. I componenti delle Commissioni Tecniche sono scelti fra i Soci per loro competenze specifiche e capacità nel campo in cui devono operare. Il Consiglio Direttivo può nominare un proprio Consigliere, quale componente di diritto, per ciascuna commissione.

Compiti e funzioni

Art. 34 - Le Commissioni hanno funzioni consultive. Assumono funzioni deliberative ed organizzative nello svolgimento di programmi di attività di propria specifica competenza, preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo.

Gruppi di soci

Art. 35 - Possono costituirsi, nell'ambito dell'Associazione, Gruppi di Soci aventi particolare autonomia dal punto di vista tecnico organizzativo, su richiesta scritta di almeno 30 Soci ordinari. I Gruppi Soci sono istituiti o sciolti secondo quanto disposto dagli artt. 6-20 lettere N-P del presente Statuto. A tali Gruppi potranno aderire tutti i Soci dell'Associazione che ne facciano richiesta scritta. L'attività dei gruppi è disciplinata da un proprio regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. I Gruppi di Soci

soggiacciono a tutte le norme attinenti alle Commissioni Tecniche nell'ambito dell'Associazione; sono oggi costituiti lo SCI-CAI Bergamo, lo Speleo Club Orobico e il Gruppo Anziani, con propri regolamenti.

SOTTOSEZIONI

Costituzione

Art. 36 - Con delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione può costituire, nell'ambito della sua competenza territoriale, una o più Sottosezioni dell'Associazione secondo le modalità stabilite nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI.

Autonomia e gestione

Art. 37 - Le Sottosezioni hanno autonomia patrimoniale e pertanto libertà di gestione per quanto attiene ai fondi derivanti da quote associative, da fondi straordinari a loro assegnati dalla Sezione e da altre somme eventualmente acquisite, nonché per la proprietà e/o gestione di eventuali immobili.

L'alienazione a soggetti estranei al Club Alpino Italiano di rifugi e altre opere alpine e la costituzione di vincoli reali sugli stessi, ove di proprietà delle strutture periferiche, debbono essere preventivamente approvati dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo.

Scioglimento

Art. 38 - Le Sottosezioni possono essere sciolte con delibera del Consiglio Direttivo Sezionale a norma del Regolamento Generale del CAI. In caso di scioglimento della Sottosezione le attività vengono acquisite dalla Sezione del cui patrimonio fanno già parte. Contro la delibera di scioglimento è possibile il ricorso con le modalità previste dal sopracitato Regolamento.

La liquidazione del patrimonio della Sottosezione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale o Interregionale dei Revisori dei Conti competente per territorio.

Lo scioglimento della Sezione comporta il contemporaneo scioglimento delle sottosezioni. Queste, ove si verificano le condizioni previste all'articolo VI.I.1 del Regolamento centrale, possono richiedere la trasformazione in sezione.

T I T O L O IX°

DISPOSIZIONI GENERALI

Tentativo di conciliazione in caso di controversie

Art. 39 - Le controversie che dovessero sorgere fra i Soci o fra i Soci ed organi della Associazione e relative alla vita dell'Associazione stessa, non potranno essere deferite all'Autorità Giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione.

Competenti per tale compito sono:

- a) il Gruppo Regionale delle Sezioni Lombarde per le controversie fra Soci ed organi dell'Associazione, come previsto dal Regolamento Generale del CAI;
- b) Il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti, per ogni altra controversia.

Libri contabili

Art. 40 - Tutti i libri e registri istituiti per la gestione dell'attività sociale, ad eccezione di quelli per i quali norme specifiche prevedano la vidimazione, prima di essere posti in uso, devono essere preventivamente timbrati con l'emblema della Sezione e certificati nelle loro consistenza numerica dal Presidente.

Riferimento statuto CAI Centrale

Art. 41 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del Club Alpino Italiano e le norme emanate dai competenti organi sociali centrali, nonché le norme di legge, in particolare le disposizioni del codice civile in materia di associazioni private riconosciute.

In caso di contrasto tra le disposizioni del presente statuto e quelle dello statuto e del regolamento generale del C.A.I., prevarranno queste ultime. La sezione del C.A.I. di Bergamo provvederà ad adeguare il proprio statuto alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale. Le modifiche dello statuto verranno adottate dal Consiglio Direttivo Sezionale con propria delibera, da portare ad approvazione all'assemblea dei soci nella prima seduta utile.

FIRMATO: VALOTI PAOLO STEFANO

FIRMATO: BENI GIAN BIANCO

FIRMATO: ARMANDON SANTUS NOTAIO (L.S.)